**Convenzione per la gestione associata della funzione “CATASTO INTEGRATA”, ad eccezione delle funzioni mantenute allo stato (art. 14 del D.L. 78/2010 comma 27 lettera c) e del servizio “SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI”**

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**

**(Recepimento della premessa)**

Quanto esposto nella precedente parte narrativa costituisce, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale della presente parte convenzionale, come se fosse stata qui totalmente riscritta.

**Art.2**

**(Oggetto e finalità della convenzione)**

1. Gli Enti aderenti convengono di esercitare in forma associata la funzione fondamentale del “Catasto ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato”, così come individuata dall’art. 14, comma 27, del Decreto Legge n. 78/2010 e s.m.i; nonché il servizio “sistemi informativi territoriali” (SIT).

2. Il SIT intercomunale e il catasto integrato rivestono particolare importanza nell’ambito della Strategia d’Area dei Monti Reatini, in particolar modo rispetto a: 1) sviluppo turistico, fortemente legato al recupero del patrimonio edilizio inutilizzato ed al potenziamento della rete escursionistica; 2) filiera forestale e delle acque con particolare riferimento alla revisione funzionale dei PGAF e la programmazione dei tagli boschi, nonché ai piani di ripopolamento ittico mirati e alla regolamentazione per l’uso plurimo dei laghi ; 3) piani di mobilità interna e sistemi informatizzati di infomobilità, messa in rete dei trasporti scolastici e pubblici in generale, gestione dei servizi di trasporto a chiamata di competenza degli Enti locali.

**Art. 3**

 **(Durata e pubblicità)**

1. La presente convenzione decorre dal giorno successivo a quello della stipula a cura dei legali rappresentanti dei Comuni convenzionati ed ha durata non inferiore ad anni 3 (tre) al fine di assicurare stabilità alle attività della gestione associata.

2. La presente convenzione potrà essere oggetto di aggiornamento, revisione e/o rinnovo mediante specifici provvedimenti adottati dai Comuni aderenti con delibera di Consiglio.

3. Entro i dodici mesi precedenti la scadenza della convenzione gli Enti associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti.

4. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione gli Enti associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora gli Enti associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

5. È fatta salva la possibilità di recesso dalla convenzione in tutto o in parte dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi.

6. La convenzione è pubblicata all'Albo pretorio online di tutti gli Enti aderenti e sui relativi siti della Trasparenza, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.

**CAPO II**

**SOGGETTI CONVENZIONATI E LORO RAPPORTI**

**Art. 4**

**(Ente Capo Convenzione)**

1. Si attribuiscono al Comune di Petrella Salto, Capofila Area Interna Lazio 2 Monti Reatini, il ruolo e le funzioni di Ente Capo Convenzione.

2. La convenzione prevede la delega all’ Ente Capo convenzione da parte dei Comuni convenzionati, delle attività di:

- Servizio CATASTO E CENSIMENTI (Accordo con Agenzia del Territorio; Censimento immobiliare: edifici pubblici, patrimonio abitativo privato inutilizzato, dimore storiche e di pregio e attrattori del turismo locale etc.; Censimento ambientale: censimento del patrimonio forestale e dei terreni agricoli di proprietà pubblica e privata per il relativo recupero e la valorizzazione; Censimento rete escursionistica; Creazione e gestione banche dati catastali e sistemi di big data riferiti al perimetro dell’Area Interna);

- Servizio ANALISI TERRITORIALI INTEGRATE (Analisi simultanee su dati catastali e censimenti, toponomastica e repertori cartografici, gestione piattaforma PUC: strumenti urbanistici generali e toponomastiche georeferenziate dei comuni mediante strumenti informatici; Analisi qualitative e quantitative sullo stato ecologico e conservativo delle foreste e dei laghi; Gestione sistemi di dialogo con la piattaforma big data della Regione Lazio);

- Servizio PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (Analisi propedeutiche alla pianificazione e gestione rete Wi-Fi Monti Reatini funzionale anche ad esigenze di protezione civile e coordinamento soccorsi - (Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione multirischio attraverso reti digitali interoperabili di coordinamento operativo precoce-, alla pianificazione e gestione forestale e uso plurimo dei laghi, alla pianificazione e gestione del sistema di trasporto pubblico locale);

3. L’Ente Capo Convenzione provvede, secondo la competenza dei propri organi elettivi e dei Responsabili dei Servizi interessati, all’adozione degli atti amministrativi necessari o opportuni per il buon andamento del servizio associato, all’organizzazione del personale e dei mezzi richiesti per il conseguimento degli obiettivi prefissi e ogni altra attività amministrativa.

4. Periodicamente, con cadenza semestrale, l’Ente Capo Convenzione comunicherà ai Comuni convenzionati lo stato delle attività svolte afferenti alla gestione associata.

**Art. 5**

**(Ufficio addetto alla gestione associata: competenze assegnate e servizi erogati)**

1. La gestione associata del catasto integrato e dei sistemi informativi territoriali dovrà tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia, ottimizzazione dei costi e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. L’ufficio associato “catasto e sistemi informativi territoriali” assume direttamente le competenze inerenti alle funzioni catastali ordinarie conferite ai Comuni ai sensi dell’art. 14 del D.L. 78/2010 comma 27 lettera c) così come modificato dall’art. 19 del D.L. 95/2012, riferite al territorio dei Comuni convenzionati dell’Area Interna dei Monti Reatini.

3. Le Amministrazioni firmatarie della presente convenzione si riservano di sviluppare, in base alle condizioni di legge, e di attivare le funzioni catastali aggiuntive secondo livelli operativi più evoluti, da definire congiuntamente con l’Agenzia delle Entrate – Uffici Provinciali del Territorio.

4. L’ufficio avvierà il coordinamento dei singoli Enti associati per verificare l’attuazione di un’implementazione/allineamento del Sistema Informativo Territoriale al fine di uniformare i metodi di consultazione ed estrapolazione dati ad uso sia degli uffici stessi che dell’utenza esterna.

5. L’ufficio permetterà ai cittadini di usufruire dei servizi di visura al pubblico della banca dati catastale mediante l’attivazione di sportello catastale decentrato con accesso pubblico da una o più sedi degli Enti firmatari della presente Convenzione previo svolgimento dell’iter di convenzionamento con l’Agenzia delle Entrate – Uffici del Territorio competenti. Il servizio comprenderà, a seconda della tipologia di utenza, il rilascio di certificazioni catastali, estratti di mappa, planimetrie ed in generale dei dati desumibili dalla consultazione della banca dati meccanizzata in funzione della convenzione stipulata con Agenzia delle Entrate. Per i titolari del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sul bene, la consultazione sarà esente dai tributi speciali catastali e potrà essere estesa anche alle planimetrie, per gli altri utenti saranno applicati le limitazioni di legge ed i tributi speciali catastali.

6. In stretta collaborazione con l’Agenzia delle Entrate – Uffici del Territorio interessati, con la Provincia di Rieti, la Regione Lazio, gli obiettivi principali della gestione associata sono:

- a) per quanto attiene alla funzione catastale: rendere disponibile al cittadino un servizio più agevole, funzionale e conveniente, in quanto fornito fisicamente nell’ambito del proprio territorio; migliorare l’integrazione dei processi tecnico-amministrativi catastali e comunali, favorendone il processo di allineamento dati; migliorare la conoscenza dei beni immobiliari e quindi ottimizzare i processi impositivi sugli stessi;

- b) per quanto attiene al servizio Sistemi Informativi Territoriali, il progetto del SIT deve prevedere la messa a disposizione di tutti gli enti territoriali coinvolti (singoli comuni, Unioni dei Comuni, Comunità Montane, Provincia di Rieti, Regione Lazio, Agenzia delle Entrate) di banche dati territoriali aggiornate ed interconnesse, fornendo assistenza e coordinamento per attività di gestione e di servizio a supporto della cittadinanza, nonché a supporto di studi ed attività di pianificazione strategica e territoriale di area vasta.

7. Il percorso di realizzazione dell’ufficio associato “Catasto Integrato e sistemi informativi territoriali” sarà comunque orientato a non creare sovrapposizione o duplicazioni di ruoli, attività e responsabilità.

E’ prevista la costituzione, o il mantenimento qualora già esistenti, d unità operative locali dell’ufficio catastale decentrato in una o più sedi degli Enti interessati dalla presente convenzione dotate di apposita autonomia funzionale mediante risorse umane e tecniche proprie. I Responsabili del Procedimento per la gestione delle attività previste dalla presente convenzione sono i responsabili degli uffici degli Enti locali aderenti. Detti responsabili sono coordinati dal responsabile dell'Ufficio Associato di cui alla presente Convenzione.

**Art. 6**

**(Organizzazione dell’ufficio “Catasto e sistemi informativi territoriali”)**

1. L’assetto organizzativo dell’ufficio sarà funzionale a quanto stabilito in accordo con l’Agenzia delle Entrate e secondo le disposizioni di legge inerenti i servizi catastali.

2. L’ufficio fissa la propria sede amministrativa presso gli uffici del Comune Capo Convenzione, che svolge un ruolo di front office per i servizi catastali di competenza e per il rapporto con gli Enti ed Amministrazioni interessate dal processo.

3. L’Ufficio sarà dotato di propri servizi tecnici ed amministrativi, per il funzionamento dei quali potrà avvalersi del personale tecnico e amministrativo degli Enti aderenti o da personale distaccato da altri enti (anche assunto in via straordinaria per l’emergenza sisma dai Comuni dell’Area Cratere).

4. In sede di attuazione e funzionamento dei servizi base della presente si stabilisce che a fronte dell’impegno di Capo Convenzione e responsabile del servizio della funzione associata assunto dal Comune di Petrella Salto, personale tecnico-aministrativo specialistico delle Comunità Montane o dei Comuni dell’Area Interna dei Monti Reatini, presterà servizio presso la sede comunale di Petrella Salto per l’attuazione e gestione della presente convenzione nei modi e nelle modalità da definire con successivo apposito regolamento da sottoporre all’approvazione dei rispettivi organi di competenza dei Comuni aderenti.

5. È altresì prevista la costituzione e/o il mantenimento di sportelli catastali decentrati di “front office” presso le sedi dei Comuni/Comunità Montane ricomprese nell’Area Interna dei Monti Reatini, individuati dalla Conferenza d’Area, attivati e gestiti, di norma, con risorse e personale propri e coordinati dall’ufficio capofila.

**Art. 7**

**(Rapporti finanziari)**

Gli oneri per la realizzazione della gestione associata della funzione catastale e del servizio Sistemi Informativi Territoriali saranno ripartiti in base al peso ponderato dei singoli enti nell’ambito della convenzione, determinato per il 50% in ragione del numero degli abitanti al 31.12 dell’anno precedente rispetto alla data di firma della presente convenzione (sulla base dei più recenti dati ISTAT ufficiali disponibili), e per il 50% in ragione della superficie territoriale. Quanto sopra sarà disciplinato da un apposito regolamento proposto dalla Conferenza d’Area da approvare secondo procedure di competenza da parte di ciascun Comune aderente.

**Art. 8**

**(Impegni dei Comuni convenzionati)**

1. Al fine di perseguire il massimo della economicità, efficacia ed efficienza, i Comuni convenzionati si impegnano:

-a) al rispetto della durata della presente convenzione come da precedente Art.3;

-b) a non sottoscrivere per tutta la sopraccitata durata della presente convenzione e per lo stesso oggetto di cui al precedente Art. 2, altre convenzioni di funzioni o costituire o aderire a consorzi di funzioni o ad aziende speciali consortili aventi lo stesso oggetto/fine.

2. A garanzia delle obbligazioni assunte con la presente convenzione, i Comuni convenzionati si impegnano:

-a) a prevedere nei propri strumenti programmatici e di bilancio gli stanziamenti stabiliti e ad assumere i conseguenti di impegni di spesa;

-b) ad informare gli Uffici interni competenti.

3. In particolare, per quanto riguarda l’espletamento della funzione associata in oggetto, gli Enti aderenti alla presente convenzione si impegnano a:

- a) collaborare con l’ufficio centrale “Catasto integrato e sistemi informativi territoriali” dell’Area Interna Lazio 2 Monti Reatini, al fine di assicurare il corretto transito delle informazioni e della documentazione, punto essenziale per l’efficace funzionamento dell’ufficio;

- b) applicare le procedure e i metodi dettati dall’Agenzia delle Entrate e delle circolari ministeriali in materia;

- c) mantenere e migliorare la qualità e la correttezza dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle banche dati;

- d) fornire un servizio efficace al cittadino mantenendo livelli qualitativi non inferiori a quelli dettati dall’Agenzia delle Entrate;

- e) collaborare con l’Agenzia delle Entrate nelle attività di pubblicazione, informazione, supporto e assistenza agli utenti coinvolgendo i tecnici ed i professionisti abilitati del Settore.

4. Ciascun Comune convenzionato assicura una partecipazione attiva e costante a quanto previsto dalla presente convenzione, nonché il rispetto delle norme pattizie sancite nella stessa, impegnandosi affinché le disposizioni della presente convenzione siano osservate con la dovuta diligenza e senza pregiudizio alcuno da parte di ogni Comune interessato, adottando tutte le misure e precauzioni convenzionalmente stabilite atte ad evitare eventuali disfunzioni. Il mancato rispetto da parte dei Comuni convenzionati degli impegni assunti con la presente Convenzione comporterà l’attribuzione delle rispettive responsabilità in caso di eventuali danni cagionati a terzi in virtù dei comportamenti inadempienti.

**Art. 9**

**(Conferenza d’Area)**

1. La Conferenza d’Area, costituita dai rappresentanti di cui al successivo comma 2, è l’organo propositivo e di indirizzo per l’attuazione degli obiettivi e delle finalità della Strategia d’Area Interna dei Monti Reatini, nonché, per quanto attiene nello specifico ala presente convenzione, per le eventuali variazioni non sostanziali della stessa.

2. La Conferenza è composta da:

-a) il Legale Rappresentante dell’Ente Capofila o suo delegato che la presiede;

-b) i Legali Rappresentanti delle Comunità Montane del Velino, del Turano, del Salto Cicolano, o loro delegati;

- c) un rappresentante scelto tra i Legali Rappresentanti dei 4 Comuni ricompresi nel perimetro dell’Area Interna Lazio 2 Monti Reatini ma non appartenenti alle appena citate tre Comunità Montane, o suo delegato.

2. La Conferenza d’Area svolge in particolare i seguenti compiti:

-a) stabilisce i criteri e le modalità di svolgimento dei propri lavori;

-b) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata individuati nella presente convenzione;

-c) vigila e controlla sull’espletamento dei servizi, sul funzionamento dell’ufficio di cui all’Art. 5 e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della gestione associata;

-d) definisce ove necessario regolamenti comuni ovvero elabora proposte per l’armonizzazione dei regolamenti dei singoli Enti necessari al funzionamento della gestione associata;

-e) valuta l’adeguatezza delle norme contenute nella presente Convenzione in rapporto all’evoluzione delle esigenze sopravvenute e avanza eventuali proposte di modifica;

-f) esamina le eventuali proposte di adesione o di recesso dalla Convenzione.

3. Tutte le proposte elaborate dalla Conferenza d’Area vengono sottoposte all’approvazione degli organi competenti presso i Comuni convenzionati.

**CAPO III**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 10**

**(Controversie)**

1. Ogni controversia scaturente dalla presente Convenzione sarà di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria ordinaria. È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

**Art. 11**

**(Privacy)**

1. I Comuni convenzionati si impegnano a trattare i dati inerenti alla presente convenzione nel rispetto della normativa esistente in materia di privacy ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., e di know how a favore del soggetto gestore il servizio pubblico locale di cui trattasi ai sensi del D.lgs. 30/2005 e s. I11. i. (codice di proprietà industriale).

**Art. 12**

**(Disposizioni transitorie)**

1. Eventuali convenzioni in essere a medesimo oggetto saranno revocate con apposita delibera consiliare.

**Art. 13**

**(Rinvio)**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese proposte e di volta in volta sottoposte alla valutazione della Conferenza d’Area, per l’eventuale approvazione da parte dei Consigli Comunali degli atti necessari.

2. Trovano altresì applicazione le norme vigenti, le disposizioni di legge in materia, le norme del Codice civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e norme statutarie.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per i Comuni convenzionati

1) per il Comune di (Comune convenzionato)

2) per il Comune di (Comune convenzionato)